



Comune di Troina

Provincia di Enna

ORDINANZA N. 9 DEL 25/01/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ORARI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E REVOCA ORDINANZE N. 7 DEL 18/01/2017 E N. 8 DEL 23/01/2018

IL SINDACO

Premesso

- Che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e delle persone;
- Che è competenza dei Comuni stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- Che è compito primario del Sindaco:
 - migliorare in termini di efficienza la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
 - salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrit ;
 - tutelare il decoro urbano;
 - ridurre la pericolosit  dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - promuovere comportamenti pi  corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;

Considerato Che l'adozione del presente provvedimento   diretto a disciplinare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano, con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli sia per l'ambiente che la salute pubblica;

Visto

- Il T.U. dell'Ordinamento degli Enti locali approvato con il D lgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:
 - l'art. 50: "Competenze del Sindaco";
 - l'art. 7 bis "sanzioni amministrative"
- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare:
 - L'art. 192, che prescrive:
 - ✓ al comma 1 "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"
 - ✓ al comma 2 "E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"
 - L'art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
 - Gli artt. 255 e 256, che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei R.S.U. approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 30/05/2001;

Vista l'ottava Direttiva n. 97/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 22 luglio 1997;

ORDINA

1. Ai cittadini di depositare i R.S.U., contenuti in sacchetti opportunamente chiusi, nei cassonetti dalle ore 19:00 alle ore 8:00 di tutti i giorni, tranne la sera del giorno di sabato e nelle giornate prefestive, durante i quali il conferimento è vietato. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad osservare gli stessi orari. Sono esclusi da tale obbligo gli operatori del servizio di raccolta RSU, limitatamente al conferimento dei sacchetti provenienti dalla raccolta "porta a porta".
2. Ai cittadini residenti nelle zone il cui servizio è svolto con modalità "porta a porta" di porre i rifiuti in sacchetti tutti i giorni della settimana, tranne la sera del giorno di sabato e nelle giornate prefestive con le seguenti modalità:
 - Nel periodo 1° aprile – 30 settembre: dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
 - Nel periodo 1° ottobre – 31 marzo: dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.
3. **E' VIETATO** abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
4. **E' VIETATO:**
 - a) depositare nei cassonetti o in prossimità di essi:
 - a. inerti, pneumatici, elettrodomestici;
 - b. rifiuti liquidi o semiliquidi;
 - c. materiale di risulta;
 - d. materiali incandescenti o accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - e. rifiuti di vetro;
 - f. rifiuti etichettati;
 - g. rifiuti pericolosi (pile esauste, oli vegetali esausti, oli motore esausti, potature, telefoni, ecc.;
 - h. rifiuti farmaceutici;
 - i. rifiuti speciali;
 - j. rifiuti tossici e nocivi;
 - k. rifiuti ospedalieri
 - l. rifiuti derivanti da allevamenti di animali
 - m. carcasse di animali o parti di esse;
 - b) rimuovere i cassonetti per R.S.U. dalle zone in cui sono assegnati;
 - c) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
 - d) esporre sacchetti contenenti rifiuti nelle vie delle zone in cui il servizio è svolto con le modalità di cui al punto 2. della presente ordinanza, nelle ore e nei giorni diversi da quelli precisati nello stesso punto;
 - e) immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani involucri, cartoni, imballaggi terziari di qualsiasi natura, ovvero depositare gli stessi nei cassonetti o in prossimità di essi;

5. E' VIETATO ingombrare gli spazi riservati all'ubicazione dei cassonetti R.S.U., nonché quelli della sede stradale ad essi antistanti, sia con veicoli, o altro che impediscano il normale svolgimento delle operazioni di svuotamento dei contenitori di rifiuti.

SANZIONI:

- ✓ ai sensi dell'art. 7 bis. del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque viola i punti 1., 2. della presente ordinanza è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- ✓ ai sensi dell'art. 255 c. 1. del D. Lgs. del 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque violi i 3. e 4. della presente ordinanza è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 (pagamento in misura ridotta di € 600,00) Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino al doppio;
- ✓ ai sensi dell'art. 256 comma 2. D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che violano i punti 3. e 4. della presente Ordinanza sono puniti:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi;
- ✓ chiunque viola il punto 5 della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 158 c. 2 e 6 del C.d.S. Alla sanzione principale consegue la sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque viola il punto 3 della presente Ordinanza è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

DISPONE

- la revoca dell'ordinanza sindacale n. 133 del 9 novembre 2006 e di qualunque disposizione regolamentare contrastante con quelle del presente provvedimento;
- la revoca delle ordinanze n. 7 del 18.01.2018 e n. 8 del 23.01.2018;
- che la presente ordinanza sindacale andrà a valere a decorrere dall'undicesimo giorno dopo l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Troina;
- la notifica al Corpo di Polizia Municipale, alla Forza Pubblica e all'ASP di Enna che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza sindacale per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, addì 25/01/2018

Il Sindaco
VENEZIA SEBASTIANO / Postecom S.p.A.